



S.I.L.M.M.

**SINDACATO ITALIANO LAVORATORI
MILITARI MARINA**

STATUTO

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 Nozione

ART. 2 Principi e Valori Fondamentali

ART. 3 Finalità - Obiettivi – Attività

ART. 4 Divieti

ART. 5 Principi Ispiratori

ART. 6 Iscrizione al SILMM

ART. 7 Diritti delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 8 Doveri delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 9 Democrazia Sindacale

ART. 10 Norme Generali di funzionamento degli Organismi Statutari

ART. 11 Incompatibilità

ART. 12 Cumulo di cariche

ART. 13 Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 14 Struttura Organizzativa

ART. 15 Organi e natura degli stessi

ART. 16 Il Congresso

ART. 17 Congresso Straordinario

ART. 18 Sezione Sindacale di Base

ART. 19 Struttura Territoriale di Area

ART. 20 Congresso Territoriale di Area

ART. 21 Organi Territoriali di Area

ART. 22 Identificazione delle Strutture Territoriali di Area

ART. 23 Militari impiegati in Organismi Internazionali e/o in Ambasciate all'estero

ART. 24 Struttura Nazionale

ART. 25 Congresso Nazionale

ART. 26 Comitato Direttivo Nazionale

ART. 27 Segreteria Nazionale

ART. 28 Assemblea dei Delegati

ART. 29 Il Collegio Dei Sindaci e L'ufficio Ispettivo

ART. 30 Collegio dei Probiviri - Composizione

ART. 31 Collegio Statutario Nazionale

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 32 Contributi Sindacali

ART. 33 Attività Amministrativa

ART. 34 Autonomia Giuridico Amministrativa

TITOLO IV - DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 35 Sanzioni Disciplinari

ART. 36 Collegio dei Probiviri

ART. 37 Ricorsi

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 38 I Congresso Nazionale

ART. 39 Organismi Provvisori

ART. 40 Soci Fondatori e Successive Adesioni

TITOLO I

NORME GENERALI

ART.

NOZIONE

Il Sindacato Italiano Lavoratori Militari Marina, di seguito denominato SILMM, è un'associazione sindacale democratica costituita da lavoratori appartenenti alla Marina Militare Italiana.

Ha sede legale a Roma.

Come da atto costitutivo, la sede legale è ubicata in via Palestro 78 (CAP 00185) Roma. L'eventuale cambiamento d'indirizzo non comporta modifica statutaria.

Eventuali cambi di indirizzo saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale mentre la Segreteria nazionale provvederà a darne comunicazione agli uffici interessati.

Il SILMM è costituito, amministrato e rappresentato solo ed esclusivamente da personale militare della Marina Militare Italiana, è un'associazione professionale a carattere sindacale cui possono aderire unicamente i militari della Marina Militare Italiana, con esclusione del personale della riserva, in congedo e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi. e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ART. 2

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Il SILMM ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.

Costituiscono principi fondamentali del SILMM il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio di democraticità, anche quello di democraticità delle forze armate ex art. 52 Cost., il principio di solidarietà ed il principio di neutralità (artt. 97 e 98 della Costituzione). Costituisce altresì principio fondamentale il principio di legalità, con conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell'Ordinamento Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e libertà senza legalità.

Il SILMM ispira la propria attività al principio di trasparenza nel rispetto delle regole di garanzia della riservatezza, in conformità alla normativa vigente e considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante ed irrinunciabile della propria azione.

Il SILMM considera la pace tra i popoli valore imprescindibile quale bene supremo dell'Umanità.

Considera la coesione delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutti i lavoratori delle Forze Armate un valore ed un obbiettivo, nonché fattore coadiuvante l'attività di tutela e promozione dei diritti della categoria.

Attribuisce valore primario alla propria autonomia dai partiti, da altre associazioni di categoria, dal Governo, dall'Amministrazione e dalle istituzioni in genere, con obbligo di assoluta estraneità rispetto alle competizioni politiche ed amministrative di qualunque natura e a qualunque livello: comunitario, nazionale e territoriale.

La democrazia ispira i rapporti dell'Organizzazione verso l'esterno, è principio conformatore della vita interna dell'Organizzazione e dell'attività sindacale, costituisce criterio ispiratore delle scelte sindacali, della formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della attività sindacale.

Costituiscono valori anche le libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale in genere, a garanzia della realizzazione di una società democratica, pur con i limiti imposti all'esercizio dei diritti dalle disposizioni vigenti per gli iscritti in qualità di appartenenti alla Marina Militare Italiana.

L'ordinamento interno dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizione di tutti gli iscritti e le iscritte, senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, grado, qualifica o funzione professionale all'interno della Marina Militare Italiana.

L'adesione è volontaria e con l'iscrizione sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.

ART. 3

FINALITÀ - OBIETTIVI - ATTIVITÀ

Il SILMM persegue la difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate anche nell'interesse della collettività.

Il SILMM si adopera per la realizzazione dei valori di confederalità con altre Associazioni costituite da lavoratori di altri Corpi militari nel rispetto della piena autonomia di ciascuna organizzazione sindacale, ove a ciò non ostino norme di legge e regolamentari.

Il SILMM è un'organizzazione di natura programmatica, è unitaria e democratica.

Il SILMM considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

Il SILMM, nel pieno rispetto dei principi statutari (Art. 2), delle norme della Costituzione della Repubblica e dell'Ordinamento Italiano, espleta attività di tutela professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, nei limiti imposti dalle vigenti e future disposizioni, nelle modalità e con i limiti normativamente previsti, nella contemporanea considerazione e attuazione, per quanto possibile e rientrante nell'oggetto associativo, della domanda di sicurezza, di legalità e di giustizia della collettività.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi Il SILMM:

- si adopera per la predisposizione e proposizione di progetti di legge aventi ad oggetto la disciplina dei limiti all'esercizio delle libertà sindacali dei militari e delle condizioni di esercizio di quelle libertà, in conformità alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018;
- si attiva con iniziative di approfondimento, studio e confronto della istituzione della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, al fine di promuovere la cultura di una moderna politica della legalità e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
- si attiva al fine di assicurare il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, con i limiti d'esercizio imposti dalla normativa, studiando modalità in grado di realizzare il generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia ed alle forze militari in armonia con le esigenze imprescindibili ed i fini istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza di ciascuna Forza;
- si attiva per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, sul piano normativo, economico, del trattamento generale a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
- promuove la formazione degli iscritti e delle iscritte della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate, da considerare quale risorsa strategica per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione;
- si attiva nel processo di democratizzazione della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate attualmente in ossequio all'art. 52 della Costituzione;
- fornisce assistenza anche qualificata agli iscritti e alle iscritte della Marina Militare Italiana e di tutte le Forze Armate nelle controversie e nelle problematiche derivanti e comunque connesse con il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comando di appartenenza e nella tutela dei diritti sindacali;
- fornisce servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti tra cui, ma non solo, i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con terzi soggetti;
- promuove iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale della Marina Militare Italiana e del personale di tutte le Forze Armate in quiescenza;
- sviluppa e partecipa al dibattito sui temi della sicurezza, della legalità, e sui modelli delle forze militari e di polizia e del loro necessario coordinamento, delle strategie delle forze dell'ordine, che contribuiscano all'aumento del livello di sicurezza pubblica e difesa della Patria.

ART. 4

DIVIETI

È fatto divieto agli iscritti e alle iscritte di esercitare il diritto di sciopero.

È fatto divieto di creare federazioni, confederazioni e/o affiliazioni e comunque di aderire a Organizzazioni Sindacali costituite da personale non militare o a più APSCM contemporaneamente. È in ogni caso consentita la costituzione di confederazioni e/o affiliazioni tra il SILMM ed Associazioni costituite da lavoratori di altre amministrazioni militari.

IL SILMM dichiara la propria estraneità ai partiti e movimenti politici, oltre che la propria neutralità nelle competizioni politiche.

Sono vietate le manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, come è vietato sollecitare o invitare agli appartenenti alle Forze Armate a parteciparvi.

Ogni carica direttiva è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 8 co. 4, della L. 46/2022, in circa la durata dell'incarico e la rieleggibilità, fatte salve eventuali successive modifiche della l. 46/2022 sul punto.

ART. 5

PRINCIPI ISPIRATORI

Il SILMM si ispira, nello svolgimento della propria azione, ai valori ideali e culturali della Costituzione Italiana nonché a quelli di confederalità, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti per gli appartenenti della Marina Militare Italiana e alle altre Forze Armate, ivi comprese le norme del D. Lgs. 66/2010 e del collegato regolamento.

Il SILMM persegue il fine della realizzazione di congrue relazioni sindacali per la tutela degli iscritti e delle iscritte.

ART. 6

ISCRIZIONE

L'iscrizione avviene mediante domanda alla Struttura Territoriale competente attraverso la sottoscrizione della relativa “*delega sindacale*”. Con la sottoscrizione della delega sindacale il lavoratore autorizza l'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione con versamento della stessa nelle casse del SILMM.

A tutela del SILMM, la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, nonché di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).

Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di cessazione del rapporto associativo con il SILMM.

ART. 7

DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti hanno uguali diritti. In applicazione del principio democratico che anima la vita interna del SILMM, hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica. Ogni iscritta e ogni iscritto, ha diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione, di cui alle norme che seguono ed agli appositi regolamenti, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture interne.

IL SILMM adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del Sindacato ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere dinanzi agli organismi del SILMM a ciò deputati secondo le regole statutarie contro le decisioni adottate nei loro confronti.

Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statutari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettrici/elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.

Qualsiasi iscritto/a ha facoltà di richiedere copia degli atti interni (delibere, votazioni, relazioni, processi verbali, dichiarazione dei militari che ricoprono cariche elettive) ai sensi dell'art. 15, comma 1, L. 46/2022.

ART. 8

DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività del SILMM, contribuiscono al suo finanziamento

attraverso le quote associative acquisite in virtù della delega sindacale di cui all'art. 6 e si attengono alle norme del presente Statuto nonché ai provvedimenti deliberati dagli organi statutari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi e le disposizioni del presente Statuto.

Qualora ricoprano incarichi dirigenziali, o siano componenti degli organismi statutari a tutti i livelli territoriali, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti del SILMM, dell'Amministrazione di appartenenza e delle iscritte ed iscritti rappresentati, garantendo attraverso comportamenti coerenti la difesa dell'unità e dell'immagine del SILMM, nonché la correttezza dell'azione sindacale nel rispetto del presente Statuto e delle norme esterne nello stesso richiamate.

L'attività sindacale è svolta ed esercitata esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve successive modifiche alla legge n. 46 del 28/04/2022, che interverranno sul tema.

ART. 9

DEMOCRAZIA SINDACALE

Il SILMM è costituito democraticamente e agisce nel rispetto del vincolo democratico che deve ispirare la propria azione all'interno ed all'esterno.

Il principio di democraticità interno del SILMM è garantito mediante:

1. lo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione, dalle norme per l'indizione dei congressi straordinari; dall'elezione negli stessi Congressi degli organismi dirigenti con la necessaria precisazione che le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate, per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo, raggiungibile per non più di una volta, dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2. l'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
3. la massima partecipazione, statutariamente prevista, di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del SILMM e la partecipazione alla scelta anche elettiva dei componenti degli organismi dirigenti della stessa, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto;
4. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli;
5. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;

6. il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso;
7. l'unicità dell'Associazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
8. la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la rappresentanza dell'insieme degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, propri di un Sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella Forza contrattuale del SILMM il valore del pluralismo e quello della confederalità;
9. La definizione delle prerogative, dei compiti e dei poteri degli organismi statutari ispirata alla separazione dei poteri: la direzione politica e la regolamentazione della vita interna dell'Associazione è attribuita al Comitato Direttivo; la gestione del mandato ricevuto dal Comitato Direttivo e cioè la realizzazione dei fini indicati dal Comitato Direttivo, nonché di rappresentanza legale del SILMM e di direzione quotidiana delle attività, sono attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale; il controllo sugli atti delle varie strutture è attribuito al Collegio Statutario Nazionale; la giustizia interna è attribuita al Collegio dei Probiviri;
10. la non discriminazione operante nella costituzione degli organismi dirigenziali, a partire dalle Sezioni Sindacali di Base fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni di componenti che si rendano necessarie, assicurata dalla regola di necessaria e adeguata rappresentanza dei generi: in particolare, negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi e la rotazione dei componenti;
11. la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, con assunzione di incarico dirigenziale solo quale risultato di processi democratici.

Il SILMM garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.

Il SILMM ritiene la democrazia di mandato delle lavoratrici e dei lavoratori principio fondamentale da assumere quale canone imprescindibile per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale, nei limiti in cui tale attività potrà essere esperita.

ART. 10

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

La riunione degli organismi statutari nazionali è decisa dalla Segreteria Nazionale e convocata dal

Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario componente della Segreteria Nazionale all'uopo incaricato.

Allo stesso modo viene convocata la riunione degli organismi ai livelli territoriali. Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale di riferimento, a seconda del livello territoriale coinvolto, ha l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo tutta la Segreteria della Struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale deve essere assolta entro 15 (quindici) giorni, con convocazione dell'adunanza nello stesso termine.

Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali, hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all'organismo del livello territorialmente superiore.

La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SILMM, sono validamente costituite quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Marina Militare Italiana, che abbiano sottoscritto e rilasciato la delega sindacale, purché in regola con il pagamento del contributo associativo. Tutte le cariche direttive sono elettive.

La Struttura Nazionale nell'organismo della Segreteria Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore dei conflitti interni a tutti i livelli.

ART. 11

INCOMPATIBILITA'

Il SILMM ritiene imprescindibile salvaguardare la massima unità della compagine sindacale sia nella pianificazione dell'azione sindacale che nella attività concreta, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'Organizzazione nel suo insieme.

Il SILMM ripudia ogni logica di tipo corporativo.

L'autonomia e l'indipendenza degli organismi statutari si realizza mediante la separazione delle attribuzioni e dei compiti ed è garantita dalle disposizioni sulle incompatibilità, oltre che da quelle disciplinanti il divieto di cumulo degli incarichi di cui alla disposizione che segue.

L'incompatibilità è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

- 1 L'incarico quale Presidente e/o componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con quello di Comandanti di Enti, Caserme, Unità Navali o Comandi Territoriali e similari anche a livello superiore. L'incompatibilità è tale anche nel caso di funzione dirigenziale di comando legittimato a svolgere attività di contrattazione nell'ambito territoriale di rappresentanza Provinciale, di Area e Nazionale;
- 2 L'incarico quale Presidente e/o componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l'incarico di dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione.
- 3 Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con la partecipazione attiva a qualunque livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
- 4 Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l'appartenenza a organi direttivi nazionali di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché ad organi esecutivi degli stessi;
- 5 Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con la carica di componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato;
- 6 Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con l'assunzione di incarichi di Governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali.
- 7 Gli incarichi di direzione del SILMM ai vari livelli, nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali ed operativi statutari, ai vari livelli, non sono compatibili con ogni altra carica, a qualsiasi livello, in ogni altra diversa organizzazione, società, Ente o Istituzione Sociale organica che dipenda o faccia parte di organizzazione che per legge, per struttura, per emolumenti, per finalità ed obbiettivi istituzionali e/o qualsivoglia altro coinvolgimento economico, faccia riferimento al "datore di lavoro".

L'iscritta o l'iscritto che si trovi in una delle condizioni sub n. 1, 2, 3, 4 e 7 deve optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione l'iscritto decade dalla carica sindacale.

La candidatura alle assemblee sub n. 5 comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione della qualifica di componente o Presidente degli organismi dirigenziali.

Con riferimento alla fattispecie sub n. 6, l'incompatibilità si configura con l'accettazione dell'incarico quale componente dell'esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva non può fare parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Compete alla Segreteria territoriale di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato e risolto dal Comitato Direttivo Nazionale.

La decadenza dalla carica per incompatibilità opera automaticamente.

ART. 12

CUMULO DI CARICHE

È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale, Segretario Generale di Area, componente della Segreteria Nazionale o di Area, Presidente degli organismi statutari interni, sia a livello nazionale che territoriale.

L'iscritto o l'iscritta che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l'iscritto o l'iscritta decade dalla nuova carica.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il SILMM garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata negli articoli successivi, le strutture del Sindacato sono tra loro contitolari del trattamento e, per l'effetto, l'accordo di contitolarità di cui all'art. 26 del Reg. UE 2016/679 è approvato dal Comitato Direttivo della Struttura Nazionale, che agisce anche in nome e per conto delle Strutture Territoriali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato dal Comitato Direttivo Nazionale, è designato dal Segretario Generale, svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Territoriali.

Il Comitato Direttivo Nazionale approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dell'organizzazione, che dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste nello stesso Regolamento.

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 14

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Assemblea degli iscritti e delle iscritte integra la rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Questa APSCM si articola nelle seguenti strutture:

- a Sezioni Sindacali di Base;
- b Strutture Territoriali di Area;
- c Struttura Nazionale.

ART. 15

ORGANI E NATURA DEGLI STESSI

Sono Organi interni del Sindacato che operano per il perseguimento dei fini statutari secondo le rispettive attribuzioni:

Il Congresso, quale organo di direzione e di individuazione delle finalità e degli obiettivi del Sindacato;

Il Comitato Direttivo, quale organo di direzione politica e di indicazione delle finalità del Sindacato, tra un Congresso e l'altro;

La Segreteria a qualunque livello territoriale, quale organo esecutivo;

L'Assemblea Nazionale dei delegati, quale organo consultivo;

Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Ufficio Centrale Ispettivo quali organi di controllo;

Il Collegio Statutario Nazionale, quale organo di garanzia statutario;

Il Collegio dei Probiviri, quale organo di giustizia interna.

ART. 16

IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale.

È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo, fatta eccezione per il I° Congresso (vedi art. 38) e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno 1/3 delle iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.

L'ordine del giorno del Congresso è formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso.

Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Territoriale di Area e della Sezione sindacale di Base. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati/delegate ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.

Spetta al Congresso:

- definire gli orientamenti generali e le finalità del SILMM vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli territoriali tra un Congresso e l'altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira;
- eleggere i seguenti organismi: il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Collegio Statutario e l'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Congresso delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del SILMM.

Le delibere indicate sono valide solo se adottate con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.

ART. 17

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso Straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 1/3 degli iscritti con riferimento al congresso nazionale ed a 1/2 con riferimento al congresso territoriale di Area.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate al Centro Regolatore esercitato dalla Segreteria Nazionale.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle firme, il Centro Regolatore dovrà convocare il Congresso Straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi).

In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato Direttivo nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario.

Il Congresso Straordinario, a qualsiasi livello, può essere convocato, con richiesta motivata, dal Segretario Generale o dal Segretario Generale Aggiunto.

ART. 18

SEZIONE SINDACALE DI BASE

La Sezione sindacale è la struttura di base del SILMM. Prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede. La sezione sindacale è formata dagli iscritti del posto di lavoro. Nei luoghi di lavoro con meno di 5 (cinque) iscritti si può procedere alla nomina di un Rappresentante. Nei luoghi con più di 5 iscritti si procede all'elezione di un Segretario/Segretaria di Base o di una Segreteria di Base in occasione dei Congressi.

È sede di confronto delle scelte del SILMM nonché sede di direzione programmatica e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza.

Essa assolve ai seguenti compiti: provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro; conduce, d'intesa con la Segreteria Territoriale di Area, il confronto con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità, mense e altre materie di competenza previste dalla legge; vigila sull'applicazione degli accordi; organizza il Congresso e le assemblee di iscritti/iscritte della Sezione sindacale; elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione sindacale; elegge i delegati per il livello congressuale superiore.

ART. 19

STRUTTURA TERRITORIALE DI AREA

La Struttura Territoriale di Area rappresenta il SILMM nell'Area Geografica di riferimento ed attua l'attività di rappresentanza decentrata nell'ambito delle direttive generali del Sindacato. Elabora la politica sindacale dell'area di pertinenza, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione, assicura i compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per le iscritte e gli iscritti e raccorda la propria azione con la Struttura Nazionale. Coordina, d'intesa con le Segreterie di Sezione, la concertazione del proprio livello. Assicura, d'intesa con le Strutture di Sezione, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente

centralizzati a livello di Area.

Ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture territoriali subalterne, di studio, ricerca, approfondimento e di rappresentanza del SILMM nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza territoriale ed interregionale.

Organi della Struttura Territoriale di Area sono: il Congresso di Area; il Comitato Direttivo di Area; la Segreteria Area; il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 20

CONGRESSO TERRITORIALE DI AREA

Il Congresso di Area è propedeutico al Congresso Nazionale.

Ha i seguenti compiti: nell'ambito delle finalità decise dal Congresso Nazionale e dal Direttivo Nazionale tra un congresso e l'altro, esamina e discute le politiche e l'attività del SILMM sul territorio di competenza e ne stabilisce gli indirizzi; in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto; discute e vota i documenti congressuali di Area; elegge il Comitato Direttivo di Area, il Collegio dei sindaci revisori e i delegati e le delegate al livello congressuale superiore.

Il Direttivo di Area elegge il Segretario Generale di Area e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria di Area.

ART. 21

ORGANI TERRITORIALI DI AREA

Sono organi territoriali di Area: il Congresso di Area, il Comitato Direttivo di Area, la Segreteria di Area ed il Collegio dei sindaci revisori.

Hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

I Segretari Generali di Area e le Segreterie di Area sono eletti dal Comitato Direttivo di Area. I Segretari Generali di Area sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 22

IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI AREA

Sono identificate le seguenti strutture di area:

- Area Marina NORD, comprendente le Seguenti Regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle

d'Aosta;

- Area Marina CENTRO, comprendente le seguenti Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Toscana;
- Area Marina SUD, comprendente le seguenti Regioni: Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria;
- Area Marina SARDEGNA e relative isole minori;
- Area Marina SICILIA e relative isole minori.

ART. 23

MILITARI IMPIEGATI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI E/O IN AMBASCIATE ALL'ESTERO

I militari stabilmente impiegati in organismi internazionali e/o in ambasciate all'estero, per periodi non inferiori all'anno, e in ogni caso tutti coloro che siano privati della sede di servizio in territorio nazionale, sono rappresentati dalla Struttura Nazionale. La quota parte di retribuzione relativa alla delega sindacale di ciascuno di costoro è riscossa dalla Segreteria Nazionale che ne curerà la ripartizione tra le segreterie provinciali in conformità agli obiettivi stabiliti dal Direttivo Nazionale.

ART. 24

STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura Nazionale svolge il ruolo indicato dall'art. 10 dello Statuto quale Centro Regolatore attraverso la Segreteria Nazionale.

La struttura nazionale agisce in ogni caso attraverso la Segreteria Nazionale.

Provvede alla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale. La struttura nazionale esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta gli interessi dei lavoratori nell'ambito della concertazione/contrattazione con l'istituzione di riferimento, interviene sulle questioni inerenti al rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati in conformità della normativa vigente che disciplina le attribuzioni, compiti e limiti dell'attività sindacale dei sindacati tra militari; coordina e sovrintende alla gestione delle politiche sindacali nazionali; coordina le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria; definisce le politiche organizzative, della formazione e dell'informazione.

Organi della Struttura nazionale sono: il Congresso Nazionale; il Comitato Direttivo Nazionale; la Segreteria Nazionale; il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; il Collegio dei Probiviri; il Collegio

Statutario Nazionale; l'Ufficio Ispettivo Centrale; l'Assemblea nazionale dei delegati.

ART. 25

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti: elabora le linee di politica sindacale del SILMM che devono essere osservate da tutte le Strutture; elegge il Comitato Direttivo Nazionale; elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; elegge il Consiglio dei Probiviri; elegge il Collegio Statutario Nazionale e l'Ufficio Ispettivo Centrale; approva le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso Nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del SILMM. La deliberazione di scioglimento del Sindacato è validamente adottata solo se preventivamente indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e solo ove adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso. Per il caso di scioglimento con la stessa delibera deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio del SILMM che, qualsiasi sia stata la causa che abbia determinato lo scioglimento del Sindacato, dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra organizzazione sindacale analoga o a fini di pubblica utilità, salvo differente destinazione imposta per legge.

ART. 26

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del SILMM tra un Congresso e l'altro.

Al Comitato Direttivo è attribuita la direzione politica del Sindacato nell'ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto.

Adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui il Sindacato è articolato, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

Al Comitato Direttivo Nazionale compete la decisione e deliberazione, in apposite sessioni, sulle questioni disciplinate dall'art.9 del presente Statuto; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sulla corretta applicazione di regole amministrative; di regole inerenti la vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Nei casi più gravi può essere decisa l'interruzione dell'eventuale rapporto di affiliazione, la cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale, salvo le ulteriori di competenza.

Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Nazionale, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il

30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. Per il caso in cui un organo direttivo o esecutivo assuma e confermi posizioni e/o comportamenti incompatibili con l'appartenenza al SILMM perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, con le regole dell'ordinamento italiano anche quelle specificamente applicabili agli appartenenti ai Corpi militari, o ostative alla corretta direzione della struttura, con pericolo di compromissione degli interessi e/o dell'immagine del SILMM, il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/delegati con funzioni di verifica ed istruttoria finalizzate all'accertamento delle condotte per l'assunzione delle decisioni del caso ed alla risoluzione delle criticità.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale di questa del SILMM dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi.

Qualora persistano le criticità riscontrate, anche prima del decorso del termine di cui sopra, previa rendicontazione delle delegate/delegati incaricati al Comitato Direttivo Nazionale anche sulla possibilità effettiva di eliminazione delle criticità con ripristino della regolarità, il Comitato Direttivo Nazionale potrà deliberare di dare avvio alla gestione straordinaria (Commissariamento) dell'organismo compromesso con contestuale nomina di un Commissario straordinario che, esercitando i poteri dell'organismo disciolto, si adopererà per ristabilire le condizioni di una positiva direzione e provvederà ad organizzare, entro sei mesi dalla propria nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.

La delibera di gestione straordinaria del Comitato Direttivo deve essere motivata.

Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'eliminazione delle criticità e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro possono essere ripianate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Comitato Direttivo medesimo.

Sono componenti di diritto del Comitato Direttivo i Segretari Nazionali.

Partecipano come uditori, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Statutario, nelle forme

previste dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento per disciplinare il funzionamento proprio dell'organo così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

Il Comitato Direttivo è retto da un Presidente o una Presidenza elettiva.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria Nazionale, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

ART. 27

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale esegue e dà concreta attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione del SILMM.

La Segreteria assume anche la funzione di Centro Regolatore. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana e mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali del SILMM.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell'organismo competente.

La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione. La rappresentanza legale del SILMM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale che a sua volta può delegare altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto che precede è affidata ad altro componente della Segreteria.

ART. 28

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea nazionale dei delegati del SILMM è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali tra un congresso e l'altro. Essa è composta da quanti rivestono cariche di direzione, dal Comitato Direttivo Nazionale, dalle Segreterie Territoriali, nonché da delegati di posti di lavoro individuati con modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale. Essa viene convocata dal Comitato Direttivo Nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del SILMM.

ART. 29

IL COLLEGIO DEI SINDACI E L'UFFICIO ISPETTIVO

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'attività amministrativa contabile del SILMM. Esso è composto da almeno 3 (tre) componenti effettivi e da altrettanti nominati supplenti eletti dal Congresso Nazionale. E' vietato nominare – sia quali componenti effettivi che quali supplenti – soggetti esterni non iscritti al SILMM.

Il Collegio dei Sindaci predispone la relazione esplicativa del bilancio della struttura del SILMM a livello Nazionale, Regionale e Provinciale; controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili per la sede Nazionale e per quelle Regionali e Provinciali. A livello sindacale di Base il controllo sarà devoluto al Congresso di Base. Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso di ogni livello, escluso quello di base, una relazione complessiva sui bilanci per il periodo antecedente il Congresso stesso. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche le Strutture devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Collegio dei Sindaci e della Segreteria Nazionale. Il Collegio dei Sindaci elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero dei componenti risulti inferiore a 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti, il Comitato Direttivo Nazionale provvederà alle sostituzioni. I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale, così come quelle regionali e provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo al Collegio dei Sindaci e quest'ultimo riferisce con relazione scritta al Comitato Direttivo Nazionale. L'Ufficio Ispettivo Centrale è organo di controllo interno. Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi (Ispettori) e 3 (tre) supplenti scelti dalla Segreteria Nazionale ed ha il compito di verificare

la corretta e la regolare attribuzione e gestione delle risorse finanziarie. È retto da un Capo Ufficio eletto autonomamente tra i componenti lo stesso. Le modalità di procedura e di funzionamento dell'Ufficio e dei suoi componenti sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è l'organo Nazionale di giustizia interna ed è composto da 3 (tre) componenti effettivi **e massimo tre supplenti**. È eletto dal Congresso con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra gli iscritti con riconosciuta esperienza di diritto e autonomia, come meglio stabilito dall'afferente Regolamento.

E' vietato nominare – sia quali componenti effettivi che quali supplenti – soggetti esterni non iscritti al SILMM.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio dei Probiviri, il numero dei componenti si riducesse a meno di tre, il Comitato Direttivo competente potrà nominare quale componente effettivo, a maggioranza dei 3/4 dei votanti, uno dei designati come supplenti. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno vincolo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente, dopo l'approvazione e la comunicazione delle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse. Nel Collegio dei Probiviri il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Collegio dei Probiviri, esercitato sia sull'intero Collegio sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

ART. 31

COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

Il Collegio Statutario Nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SILMM. Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi, con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti. Il Collegio Statutario Nazionale è eletto a voto palese dal Congresso Nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti al SILMM con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero si riducesse a meno di tre, il Comitato Direttivo Nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.

E' vietato nominare quali componenti soggetti esterni non iscritti al SILMM.

Il Collegio Statutario Nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso. Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi del SILMM, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e, o che risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Consiglio dei Probiviri di riferimento per quanto di competenza. Il Collegio Statutario Nazionale del SILMM ha competenza sull'attività delle strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio Statutario Nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio Statutario nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 32 CONTRIBUTI SINDACALI

Il SILMM non ha scopo di lucro.

E' dotato di autonomia finanziaria, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 46/2022. Le entrate sono costituite dai versamenti conseguenza della contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori militari della Marina Militare Italiana che sottoscrivono la delega sindacale quale adesione all'organizzazione e autorizzano l'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta mensile della quota sindacale sulla retribuzione spettante al lavoratore con conseguente versamento nelle casse del SILMM.

Altre forme di finanziamento e contribuzione potranno essere eventualmente, in futuro, previste dalla legge.

Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori militari, a qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo del SILMM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le

Strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture. Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

ART. 33

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'Associazione sarà finanziata unicamente con i contributi sindacali degli iscritti, con le attività di assistenza e consulenza fiscale e con quelle relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei propri iscritti o con qualsiasi altra attività consentita dalla legislazione vigente. Non si potranno ricevere donazioni, eredità, legati o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione sindacale professionale tra militari. L'attività amministrativa del SILMM ad ogni livello deve essere svolta nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascun livello organizzativo dispone. A tutti i livelli organizzativi del SILMM deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile. Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza. La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità. A tal fine vigono le seguenti norme:

- obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascun livello, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo (entro il 01 dicembre di ciascun anno) e del bilancio consuntivo (entro il 01 aprile di ciascun anno) composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute da inviare al locale Congresso per l'approvazione ed al Comitato Direttivo Nazionale per informazione;
- il Comitato Direttivo Nazionale è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Tali documenti composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute sono predisposti dalla Segreteria Nazionale con l'intervento qualificato del Collegio dei Sindaci ed il supporto dell'Ufficio Ispettivo così come indicato all'art. 29;

- ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci, dell'Ufficio Ispettivo, del Congresso della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente approvati dagli associati per il tramite del massimo organo direttivo nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, e resi pubblici entro dieci

giorni dalla loro approvazione mediante idonee forme di pubblicità.

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali: le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati del SILMM, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul proprio portale web. I dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Il Comitato Direttivo Nazionale del SILMM delibera, approvandoli con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione, ed uno in tema di informazione e pubblicità.

Unitamente approva anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

Per ciò che attiene infine all'autonomia amministrativa, il SILMM è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma ed unitaria, organizzata e funzionalmente dipendente dal Segretario Nazionale Amministrativo.

Il SILMM potrà utilizzare eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, per assolvere i fini associativi, salve diverse disposizioni legislative.

ART. 34

AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Le Strutture Territoriali di Area del SILMM, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome. Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra Struttura. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte dai singoli dirigenti, al di fuori delle decisioni adottate dagli organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole dell'Organizzazione che comportino oneri e aggravii per le Strutture dirette, il SILMM e le Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie per i danni economici prodotti.

Il SILMM non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative.

TITOLO IV

DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 354

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per il SILMM, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
- c) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, sospensione da tutte le cariche sindacali ricoperte per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni;
- d) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali;
- e) espulsione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) atti affaristici o di collusione;
- d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritta o l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione.

La decisione assunta dalla Segreteria di appartenenza deve essere ratificata dal competente Comitato Direttivo entro 30 (trenta) giorni. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, entro 30 (trenta) giorni investire della contestazione della misura il Collegio dei Probiviri che deciderà l'esito della sospensione.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

ART. 36

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SILMM. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti effettivi scelti tra gli iscritti SILMM.

Le decisioni delle sezioni del Collegio dei Probiviri sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le procedure di costituzione, nonché quelle per l'adozione dei provvedimenti disciplinari ed il funzionamento interno del Collegio, sono determinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal Comitato Direttivo Nazionale del SILMM.

Resta inteso che il Regolamento deve prevedere che il provvedimento sanzionatorio sia motivato, basato su fatti provati mediante istruttoria, adottato garantendo il diritto di partecipazione dell'inquisito attraverso il soddisfacimento dell'imprescindibile diritto al contraddittorio e di difesa; in ogni caso previa contestazione degli addebiti.

ART. 37

RICORSI

Il diritto alla difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.

Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Collegio dei Probiviri

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

ART. 38

I CONGRESSO NAZIONALE

Il I° Congresso Nazionale dovrà essere tenuto entro e non oltre 1 anno decorrente dalla data di costituzione del Sindacato.

Nello stesso termine dovranno essere tenuti tutti i Congressi ai vari livelli territoriali previsti dal presente Statuto.

Nelle more della celebrazione del I° Congresso e dei Congressi ai vari livelli territoriali, verranno costituiti organismi provvisori.

ART. 39

ORGANISMI PROVVISORI

Sono organismi provvisori:

- Il Segretario Generale pro tempore;
- Il Comitato Direttivo nazionale pregressuale;
- I Comitati locali pregressuali

Il Segretario Generale pro tempore è eletto dal Comitato Nazionale tra i suoi componenti all'atto dell'insediamento; egli presiede i lavori del Comitato ed assume la legale rappresentanza del Sindacato.

Il Comitato Nazionale si insedia all'atto della costituzione del sindacato ed ha il compito di organizzare e convocare il primo congresso nazionale e di coordinare l'attività nazionale in tutti i suoi aspetti organizzativi, amministrativi e di giustizia interna. Svolge le funzioni di TUTTI gli organismi nazionali previsti nel presente Statuto ed adotta i regolamenti pregressuali necessari per l'avvio dell'attività associativa. Esso è composto dai soci che hanno la qualifica di fondatori, ai quali possono aggiungersi successivamente i coordinatori territoriali una volta designati. Durante la fase pregressuale, propedeutica al I° Congresso Nazionale, nell'espletamento delle suddette funzioni, il Comitato Nazionale potrà avvalersi della consulenza/prestazione di figure professionali selezionate con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 del Comitato Nazionale tra personaggi, studi professionali e/o società con riconosciuto prestigio, professionalità autonomia ed indipendenza.

I comitati locali si insediano a partire dal ventesimo giorno successivo dalla costituzione del Sindacato; hanno il compito di organizzare l'avvio dell'attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti pregressuali, che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento. I regolamenti stabiliscono anche l'eventuale designazione di coordinatori territoriali le relative modalità.

ART. 40

SOCI FONDATORI E SUCCESSIVE ADESIONI

Sono fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Le modalità per le adesioni successive e la relativa quota associativa sono stabilite dal Comitato Nazionale e valgono fino all'insediamento degli organismi definitivi.